



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro-Urbino)

*Regolamento comunale per la
determinazione dei criteri per
disciplinare le modalità di assegnazione
degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata*

**TESTO INTEGRALE COORDINATO
CON LE MODIFICHE APPORTATE**
*(Delibere di Consiglio Comunale n. 86 del 07.06.2018
e n. 62 del 04.04.2019)*

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento redatto ai sensi delle Leggi Regionali n. 36 del 16 dicembre 2005, n. 22 del 27 dicembre 2006, n. 5 del 14 maggio 2007 e n. 1 del 29 gennaio 2008 e della DGR n. 492 del 7 aprile 2008, disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata, nel Comune di Fano (PU).

Art. 2
(Alloggi di E.R.P. Sovvenzionata)

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della L.R. n. 36/2005 e succ. mod. per edilizia sovvenzionata si intendono gli alloggi di proprietà dello Stato, dei Comuni e degli E.R.A.P., recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con fondi statali o regionali per le finalità proprie del settore, ad eccezione di quelli destinati alla locazione ai sensi dell'art. 11 medesima Legge o realizzati ai sensi dell'articolo 8 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli alloggi recuperati, acquistati o realizzati o comunque acquisiti con fondi propri del bilancio comunale destinati a nuclei familiari sottoposti a provvedimento di sfratto esecutivo disciplinati dal vigente Regolamento comunale.

Art. 3
(Nucleo familiare)

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della L.R. n. 36/2005 e succ. mod. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto sul territorio nazionale compresi gli iscritti in AIRE da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli Avvisi pubblici per l'assegnazione di alloggi di ERP. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

2. Al fine del calcolo del limite temporale di cui al precedente comma, il ricongiungimento familiare di parenti in linea retta o collaterale o affini, di qualunque grado, derivante da trasferimento di residenza da altri Comuni italiani o da altri Stati comunitari ed extra comunitari, non costituisce incremento naturale ai fini della attribuzione del punteggio e dell'esercizio al diritto al subentro ai sensi del D.P.C.M. n. 159/ 2013;

3. Il Comune di Fano richiederà nuova dichiarazione unica sostitutiva I.S.E.E. qualora risulti scaduta l'attestazione ISEE depositata agli atti d'ufficio.

4. I minori conviventi in affidamento preadottivo con i nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

5. Ogni cittadino può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

Art. 4
(Abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare)

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 36/2005 e succ. mod., si considera abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare quella con superficie calpestabile non inferiore a: a) mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona; b) mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone; c) mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone; d) mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone; e) mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone; f) mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.

2. Al fine di accertare l'adeguatezza dell'abitazione ai sensi del precedente comma in sede di attribuzione di punteggio, si fa riferimento al nucleo familiare di appartenenza.

3. La condizione di inadeguatezza alloggiativa dovrà perdurare da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando e dovrà essere autocertificata dall'interessato al compimento del predetto periodo in sede di presentazione della domanda per l'assegnazione di alloggio ovvero per l'aggiornamento della medesima. Il relativo punteggio verrà attribuito previo controllo dell'effettiva

superficie dell'alloggio da parte del competente ufficio tecnico comunale e previa verifica della composizione anagrafica del nucleo familiare nell'anno precedente la pubblicazione del bando.

Art. 5
(Alloggio improprio)

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2-ter, della L.R. 36/2005 e succ. mod., per alloggio improprio si intende l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'articolo 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 2 - comma 2 quater - della L.R. N. 36/2005

2. La condizione di alloggio improprio dovrà perdurare da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando e dovrà essere autocertificata dall'interessato al compimento del predetto periodo in sede di presentazione della domanda per l'assegnazione di alloggio ovvero per l'aggiornamento della medesima. Il relativo punteggio verrà attribuito previa verifica della categoria catastale dell'alloggio e della effettiva residenza dell'interessato nell'alloggio nell'anno precedente la pubblicazione del bando.

Art. 6
(Alloggio antigienico)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, della L.R. n. 36/2005 e succ. mod., per alloggio antigienico si intende l'abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie: a) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50, ridotta a metri 2,20 per i vani accessori; b) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'articolo 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975.

2. La condizione di alloggio antigienico dovrà perdurare da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando e dovrà essere autocertificata dall'interessato al compimento del predetto biennio in sede di presentazione della domanda per l'assegnazione di alloggio ovvero per l'aggiornamento della medesima. Il relativo punteggio verrà attribuito acquisita specifica dichiarazione da parte della competente ASUR e previa verifica della effettiva residenza dell'interessato nell'alloggio nell'anno precedente la pubblicazione del bando.

Art. 7
(Alloggio procurato)

1. Ai fini del presente Regolamento, per alloggio procurato si intende l'alloggio di proprietà o in disponibilità del Comune o l'abitazione privata con contratto sottoscritto dal Comune assegnato a famiglie in situazione di disagio socio economico o ancora, l'abitazione privata con contratto sottoscritto direttamente dall'interessato per il quale il contributo del Comune, al solo fine abitativo, è stato erogato per gli ultimi dodici mesi dalla data di scadenza del bando in misura non inferiore al 50% del canone di locazione del periodo medesimo.

2. Rientra nella categoria dell'alloggio procurato l'inserimento temporaneo, anche per periodi inferiori a dodici mesi con specifica progettualità ed oneri economici a carico dei servizi sociali, di utenti presso strutture di accoglienza, strutture ricettive, progetti di housing sociale e casa albergo.

3. Le condizioni di cui al presente articolo dovranno risultare da apposita comunicazione a cura del servizio sociale referente.

Art. 7/bis
(Alloggio non accessibile)

Ai fini del presente Regolamento, per alloggio non accessibile si intende l'abitazione a titolo locativo di immobile con barriere architettoniche da parte di un portatore di handicap che necessita di sedia a ruote per cause non transitorie. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche mentre la condizione oggettiva dell'alloggio deve essere attestata dal competente ufficio tecnico comunale

Art. 8
(Particolari categorie sociali)

1. Ai fini dell'attribuzione del punteggio finalizzato all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata si intende:

anziano: si intende verificata la presenza della condizione dell'età anziana, qualora alla data di scadenza del bando nel nucleo familiare richiedente sia presente almeno una persona di età superiore a 65 anni.

portatore di handicap: il cittadino minorenne affetto da menomazioni di qualsiasi genere nonché il cittadino maggiorenne, affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, con riconoscimento o meno della situazione di gravità permanente o temporanea ex art. 3, comma 3°, legge n. 104/1992, titolare o meno di indennità di accompagnamento; la condizione di invalidità, certificata dalla competente commissione medica, deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

nuclei familiari composti esclusivamente da giovani: nuclei in cui nessuno dei componenti abbia superato il trentesimo anno di età alla data di scadenza del bando.

nucleo familiare monoparentale: la condizione si verifica qualora sussista un solo genitore che provveda in maniera esclusiva alla cura e sostentamento di figlio/figli minore/i a causa di decesso /irreperibilità dell'altro genitore o al riconoscimento della filiazione naturale da parte dell'unica figura parentale richiedente l'accesso all'alloggio ovvero in caso di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici accertata in sede giudiziale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

2. Qualora il nucleo richiedente conviva con terze persone, la condizione è riconosciuta solo se sussista coabitazione anagrafica con terzi legati da vincoli di parentela o affinità con il genitore. E' esclusa la convivenza con l'altro genitore, con un nuovo coniuge o con un nuovo convivente more uxorio e comunque con terze persone diversi da parenti e affini.

Art. 9
(Requisiti per l'accesso e permanenza)

1. Per conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale

a bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione;

c) non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unita' collabente ai fini del pagamento delle ipoteche comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta Regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 quinquies della L.R. n. 36/2005 così come modificata con L.R. n. 49/2018;

d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Giunta Regionale. Tale limite è aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente;

e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

2. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lett. c) ed e) del precedente comma, devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

3. La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il valore I.S.E.E. di cui alla lettera d) del comma 1, fino ad un valore pari a 2,5 volte tale limite e nella fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 20 septies della L.R. 36/2005 e succ. mod.

4. Con riferimento alla lettera a) del comma 1: a) La durata biennale del permesso di soggiorno deve

essere maturata alla data di presentazione della domanda; si configura durata biennale anche in presenza di permessi di soggiorno con singola validità temporale inferiore, purché continuativa;

5. Con riferimento alla lettera c) del precedente comma 1:

a) in presenza di titolarità di più unità abitative la cui metratura complessiva sia superiore ai parametri minimi abitativi previsti dalla vigente normativa, non si configura il requisito di "alloggio non adeguato";
b) non è soddisfatto il requisito qualora il richiedente, pur dimostrando di non avere proprietà, risieda da solo ovvero con il nucleo familiare che fa richiesta di alloggio, e quindi abbia il diritto di uso, il diritto di abitazione e/o l'usufrutto di un alloggio di proprietà di parenti in linea retta limitatamente ai figli, genitori, nonni o di proprietà di società commerciali i cui titolari sono parenti in linea retta limitatamente ai figli, genitori, nonni

6. non sono ammissibili domande presentate da uno o più componenti il nucleo familiare finalizzate all'assegnazione di alloggio Erp per un nucleo autonomo e distinto rispetto a quello di origine e da costituirsi in futuro.

7. Gli interessati, a pena di decadenza dalla graduatoria, sono tenuti a presentare all'INPS la DSU per ogni anno di permanenza in graduatoria.

8. L'ufficio comunale competente provvederà alla verifica dei requisiti in capo ai nuclei inseriti in graduatoria con cadenza quadriennale attivando il primo controllo in occasione della graduatoria a seguito del bando per l'anno 2019.

Art. 10 **(Modalità per l'assegnazione)**

1. Per assegnare gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata si procede ai sensi e per gli effetti dell'art. 20-quinquies, comma 1 lett. b), della L.R. N. 36/2005 e s.m.i. mediante la formazione di una graduatoria aperta da aggiornarsi con cadenza almeno annuale, sempre previa pubblicazione di Avviso pubblico nella quale le domande sono inserite in base ai punteggi attribuiti a ciascuna di esse. L'adeguamento dei punteggi di cui ai numeri 1,2,3,5,7,8,9, e 10 della TABELLA ALLEGATO A) "CONDIZIONI SOGGETTIVE" avviene automaticamente a cura del competente ufficio comunale nel rispetto delle norme sulla trasparenza, semplificazione ed informazione al cittadino.

2. L'Avviso è pubblicato per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e nel sito web del Comune;

3. L'Avviso pubblico può essere pubblicato anche per ambiti territoriali sovracomunali, previo accordo tra gli Enti interessati. In questo caso l'Avviso stabilisce se saranno formate distinte graduatorie per ciascuno dei Comuni associati o un'unica graduatoria per tutto l'ambito di riferimento.

4. In particolare l'Avviso pubblico deve indicare:

a) l'ambito/gli ambiti territoriale/i di assegnazione specificando i territori comunali per i quali gli aspiranti in possesso dei requisiti possono fare richiesta.

b) i requisiti soggettivi di partecipazione;

c) il termine perentorio per la presentazione delle domande e le relative modalità di compilazione;

d) le procedure di formazione ed il relativo termine di validità della graduatoria;

e) il riferimento alla normativa regionale in materia di E.R.P. sovvenzionata, per la determinazione del canone locativo;

f) l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza;

g) i casi di esclusione fra cui la mancata sottoscrizione dell'istanza.

Art. 11 **(Presentazione delle domande)**

1. La domanda di assegnazione deve essere presentata entro i termini di pubblicazione dell'Avviso pubblico, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune. Tali modelli consentono l'allegazione di autodichiarazioni e/ dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nei casi previsti dalla legge

2. La domanda può essere consegnata a mano presso i competenti uffici comunali che ne rilasciano l'attestazione di ricevuta, ovvero spedita tramite PEC o con lettera raccomandata A.R.. In tale ultimo caso, per la verifica del termine di presentazione farà fede il timbro postale di spedizione.

3. Le Organizzazioni Sindacali del settore abitativo possono collaborare al migliore andamento del procedimento assicurando, nell'interesse degli aspiranti assegnatari, la divulgazione in merito all'emanazione dell'Avviso Pubblico/Bando speciale, la corretta informazione ed il supporto diretto agli interessati per la redazione delle domande; a tale scopo possono anche essere sottoscritti, sempre e comunque a titolo gratuito per il Comune, appositi Protocolli d'Intesa.

Art. 12
(Subentro nella domanda)

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare così come definito dall'art. 2 comma 1, lett. c) della L.R. 36/2005 e succ. mod., nel seguente ordine:

- a) coniuge o convivente more uxorio;
- b) figli;
- c) ascendenti;
- d) discendenti;
- e) collaterali;
- f) affini.

Il Comune, avuta notizia del decesso, invita tali soggetti a confermare la domanda presentata.

2. In caso di separazione, il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda nei seguenti casi:

- a) previo accordo tra i coniugi medesimi da documentarsi debitamente;
- b) se stabilito dal giudice in sede di separazione.

Art. 13
(Istruttoria delle domande)

1. L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria di assegnazione. Con essa si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base dell'Avviso pubblico.

2. La Commissione di cui al succ. art. 16 nell'esame delle domande pervenute si avvale dell'Ufficio comunale competente in base al regolamento di organizzazione dell'Ente, il quale procede secondo le modalità stabilite dai seguenti commi. Dette funzioni, nel caso di enti associati di cui al precedente articolo 9, comma 3 del presente Regolamento, sono assicurate dai Comuni nel rispetto delle competenze territoriali, ciascuno per i propri richiedenti.

3. L'Ufficio comunale competente verifica la completezza e la regolarità della compilazione delle domande pervenute, nonché l'esistenza della documentazione eventualmente prevista dall'Avviso pubblico.

4. L'Ufficio comunale competente richiede direttamente agli interessati, a mezzo di lettera raccomandata A.R., eventuali chiarimenti e/o l'integrazione di documentazione, necessari per la correttezza formale della domanda fissando un termine perentorio di 10 giorni per la loro presentazione dalla data di ricevimento della lettera stessa.

5. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà: a) per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione della domanda; b) per gli altri casi, la mancata attribuzione del punteggio.

6. L'Ufficio comunale competente procede, altresì, in ossequio al principio di celerità del procedimento, anche in via telematica ai sensi della vigente normativa, agli accertamenti d'ufficio in merito alle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati nel modulo di domanda e relativi allegati, rilevando le anomalie/irregolarità riscontrate.

7. Il responsabile del procedimento, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'esistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione.

8. Le domande, con la relativa documentazione e le risultanze dell'istruttoria effettuata con le modalità di cui al presente articolo, sono trasmesse, dall'Ufficio comunale competente entro centottanta giorni dalla data di scadenza di pubblicazione dell'Avviso pubblico alla Commissione di cui all'art. 16 per la formazione della graduatoria;

9. Il responsabile dell'Ufficio E.R.P. sovvenzionata è individuato quale responsabile del procedimento relativo alla formazione della graduatoria, dei suoi aggiornamenti, dell'assegnazione degli alloggi di E.R.P. disponibili.

Art. 14
(Procedimento per la formazione della prima graduatoria)

1. Il Dirigente del Settore competente provvede all'emanazione del primo Avviso pubblico contenente la disciplina della presentazione delle domande e della formazione della prima graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. sovvenzionata.

2. Ai fini della formazione della prima graduatoria, le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico.

3. La Commissione di norma entro trenta giorni dal ricevimento delle domande istruite dall'Ufficio competente le esamina e attribuisce il relativo punteggio; qualora la Commissione accerti

l'incompletezza della documentazione allegata alle domande, le rinvia all'Ufficio comunale competente per le opportune integrazioni.

4. La prima graduatoria provvisoria formata dalla Commissione di cui all'art. 16 del presente Regolamento, viene approvata con Provvedimento dirigenziale entro duecentoventi giorni dal termine di ricezione delle domande.

5. Entro dieci giorni dalla sua formazione, la prima graduatoria provvisoria viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini – comunque non superiori a 15 giorni – per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

6. Ai concorrenti esclusi dalla prima graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di quindici giorni.

7. E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Settore competente ogni variazione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e alle verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio esime il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla mancata comunicazione di notizie in ordine ai procedimenti attivati con riferimento alla domanda presentata.

8. La Commissione entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione degli eventuali ricorsi, decide in ordine ai medesimi e forma la prima graduatoria definitiva che viene approvata con Provvedimento dirigenziale.

9. La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo ed è pubblicata entro quindici giorni all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e sul sito web del Comune. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione. Contestualmente la graduatoria viene trasmessa all'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica della Provincia di Pesaro e Urbino

Art. 15 **(Aggiornamenti della graduatoria)**

1. Gli aggiornamenti della prima graduatoria sono approvati e pubblicati, di norma, ogni dodici mesi. Le domande per l'aggiornamento delle graduatorie devono essere presentate secondo le modalità previste dagli avvisi pubblici periodicamente emanati.

2. Le domande ammesse nella prima graduatoria definitiva, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di E.R.P., entrano di diritto nelle graduatorie successive e vi permangono, unitamente alle nuove domande, tenuto conto del disposto di cui all'art. 20 quinquies, comma 1, lett. b) L.R. 36/2005 e succ. mod. nonché del precedente art. 11 del presente Regolamento. L'adeguamento dei punteggi di cui ai numeri 1,2,3,5,7,8,9, e 10 dell'allegato Tabella A "Condizioni soggettive" avviene automaticamente con riferimento alla data di scadenza del bando, a cura degli uffici competenti nel rispetto delle norme sulla trasparenza, semplificazione ed informazione al cittadino. L'ufficio competente provvede, sempre con riferimento alla data di scadenza del bando, all'aggiornamento automatico dei punteggi per la "Sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica (allegato Tabella B "Condizioni oggettive").

3. I richiedenti, che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato in graduatoria, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono integrare la domanda, producendo la relativa documentazione, al fine del collocamento in altra posizione al primo aggiornamento utile della graduatoria medesima.

4. Le domande oggetto di integrazione saranno esaminate dalla commissione competente. Tali domande, qualora ammissibili, sostituiscono integralmente quelle precedentemente presentate, nel successivo aggiornamento della graduatoria. Tali domande di cui al precedente comma 2, che dovessero ricevere un punteggio pari ad altre già comprese nella graduatoria vigente, saranno collocate in coda alla classe di punteggio relativa, previo eventuale adempimento di quanto previsto dal successivo art. 19 del presente Regolamento

5. Le nuove domande e le domande per l'aggiornamento della graduatoria devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico. Nei novanta giorni successivi si provvede alla conclusione dell'istruttoria delle domande e delle integrazioni presentate, si esaminano i ricorsi pervenuti e si procede all'aggiornamento della graduatoria.

6. La graduatoria provvisoria del primo aggiornamento e di quelli successivi è formata dalla Commissione di cui all'art. 16 del presente Regolamento entro dieci mesi dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico e viene approvata con Provvedimento dirigenziale entro i successivi dieci giorni.

7. Il primo aggiornamento provvisorio e quelli successivi vengono pubblicati all'Albo pretorio del Comune, entro dieci giorni dalla loro formazione e per quindici giorni consecutivi. Di essi si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini – comunque non superiori a 15 giorni –

per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

8. Ai concorrenti esclusi dal primo aggiornamento provvisorio e da quelli successivi viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di quindici giorni.

9. La Commissione entro venti giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione degli eventuali ricorsi, decide in ordine ai medesimi e forma l'aggiornamento definitivo della graduatoria che viene approvata con Provvedimento dirigenziale.

10. L'aggiornamento così approvato costituisce provvedimento definitivo ed è pubblicato entro quindici giorni all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e sul sito web del Comune. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione. Contestualmente la graduatoria viene trasmessa all'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica della Provincia di Pesaro e Urbino

11. L'ultima graduatoria approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

12. Le domande possono essere escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito: a) di decesso di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente; b) di emigrazione dal Comune di Fano di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente e contestuale conferma dell'assenza di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Fano da parte del richiedente. In caso di bandi sovracomunali l'emigrazione o l'assenza di attività lavorativa si intendono per i territori comunali previsti dal bando stesso.

Art. 16 **(Commissione per la formazione delle graduatorie)**

1. Per la formazione della graduatoria e dei successivi aggiornamenti, il Comune si avvale di apposita Commissione nominata con deliberazione di Giunta Comunale così composta: a) Dirigente del Settore di riferimento del Comune di Fano in qualità di Presidente; b) Direttore U.O. di riferimento del Comune di Fano; c) n. 2 esperti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica; d) n. 1 rappresentante di organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello locale designato congiuntamente da tutte le organizzazioni sindacali che in mancanza di accordo dovranno fornire una terna nell'ambito della quale la Giunta sceglierà un nominativo.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parità dei voti prevale il voto del Presidente.

3. La Commissione elegge nel suo seno il Vice Presidente.

4. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente del Servizio comunale competente in materia di assegnazione di alloggi di E.R.P. nominato dal Dirigente del Settore competente del Comune di Fano.

5. In caso di Avviso pubblico/Bando speciale intercomunale, previo accordo fra Enti interessati, può essere nominata un'unica Commissione. In tal caso la Commissione è competente a formare distinte graduatorie per ciascuno dei Comuni associati o un'unica graduatoria, sulla base di quanto previsto dai rispettivi Avvisi/Bandi speciali. Nell'accordo fra Enti viene altresì individuato il Comune che assume le funzioni di Ente capofila e il personale che assicura le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione. Gli Enti associati erogano il rimborso delle spese di funzionamento della Commissione entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Ente capofila.

6. La Commissione viene nominata entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale. Essa rimane in carica per la durata del mandato amministrativo. La Commissione opera comunque non oltre sei mesi successivi al rinnovo del mandato amministrativo stesso. In caso di cessazione dalla carica di un membro prima del decorso del mandato amministrativo, lo stesso verrà sostituito con deliberazione di Giunta Comunale

7. La delibera di nomina della Commissione, stabilisce le modalità per l'eventuale riconoscimento delle indennità e dei compensi per i componenti esterni al Comune, nel rispetto delle Leggi vigenti.

Art. 17 **(Requisiti soggettivi e condizioni soggettive ed oggettive di punteggio)**

1. I requisiti soggettivi e le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento di presentazione della domanda

2. I punteggi da attribuire alle domande sono esclusivamente quelli riportati al successivo articolo sulla base di quanto stabilito all'All. A della L.R. 16 dicembre 2005 n. 36 e successive modificazioni.

3. Le condizioni di punteggio connesse: a) all'ampliamento naturale del nucleo familiare derivante da nascita o adozione; b) alle fattispecie di rilascio forzoso dell'alloggio di cui al citato Allegato A, lett. b), n. 5), della L.R. 36/2005 e succ. mod. che siano sopravvenute al momento della presentazione della

domanda, possono essere fatte valere dall'aspirante assegnatario entro la data di formazione della prima graduatoria e dei successivi aggiornamenti.

4. I punteggi relativi a condizioni soggettive ed oggettive, che richiedono un accertamento da parte di organi della Pubblica Amministrazione, purché già dichiarati in sede di domanda, vengono riconosciuti purché l'aspirante assegnatario produca la necessaria documentazione attestante dette condizioni entro il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla prima graduatoria come stabilito dal comma 9, dell'art. 15 del presente Regolamento ed entro la data dei successivi aggiornamenti.

Art. 18 (Punteggi)

1. La Commissione procede alla formulazione della graduatoria delle domande attribuendo esclusivamente i punteggi di cui alle Tabelle A) e B) allegate al presente Regolamento, in relazione alle condizioni, oggettive e soggettive, del nucleo familiare richiedente esistenti alla data di scadenza del bando (fatti salvi i diversi termini "per la presenza in graduatoria" e per la "residenza nel Comune" stabiliti al 3' e 4' comma del presente articolo).

2. In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del punteggio di cui al numero 1, lett. a) dell'allegato A della L.R. 36/2005 e succ. mod., il Comune richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.

3. Il punteggio relativo alla "presenza in graduatoria" di cui al numero 9, lett a), dell'Allegato A della L.R. 36/2005 e succ. mod. viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa a partire dalla graduatoria formata a seguito del primo bando emanato ai sensi dell'art. 20 quinquies citata L.R. 36/2005 e succ. mod. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo Avviso per il quale si concorre. Le frazioni di anni uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.

4. Il punteggio relativo alla "residenza nel Comune" di cui al numero 10, lett a), dell'Allegato A della L.R. 36/2005 e succ. mod. viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel Comune di Fano. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo Avviso per il quale si concorre. Le frazioni di anni uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto il punteggio può essere attribuito, nell'ordine al coniuge o convivente more uxorio e ai figli.

Art. 19 (Priorità)

1. In caso di parità di punteggio viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine, alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni: a) alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui alla lettera b), n. 5, dell'allegato A della L.R. 36/2005 e succ. mod. come riportati alla Tabella B) condizioni oggettive, dal punto 5.1 al punto 5.7; b) alloggio improprio; c) alloggio procurato a titolo precario; d) alloggio inadeguato al nucleo familiare; e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare; f) presenza di minori nel nucleo familiare.

2. In caso di ulteriore parità viene data precedenza alle famiglie con valore ISEE più basso.

Art. 20 (Riserve di alloggi)

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 20 quinquies, comma 2, lettera g), della L.R. 36/2005 e succ. mod., con atto deliberativo assunto della Giunta Comunale, può riservare una quota annuale del 25 per cento degli alloggi che verranno dichiarati disponibili da parte dell'Erap. Tali alloggi verranno assegnati a categorie speciali per far fronte a situazioni di particolare criticità opportunamente documentate ovvero per realizzare progetti di carattere sociale in accordo con altri enti ed istituzioni.

1.bis. Qualora la riserva comporti la sola sistemazione provvisoria non eccedente due anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dall'art. 20 quater della L.R. N. 36/2005 e smi

2. La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico mediante bando speciale di concorso, che può dare luogo anche ad una graduatoria "aperta". La graduatoria viene compilata conformemente ai criteri stabiliti per le graduatorie ordinarie fatta salva la possibilità per l'Ente di disporre una ulteriore riduzione dei termini.

3. Ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 36/2005 e succ. mod., a specifiche categorie di cittadini per espresso vincolo di destinazione del finanziamento, il Comune procede mediante indizione di bandi speciali riservati a tali categorie o, in alternativa, individua gli assegnatari collocando d'ufficio in graduatorie speciali, i concorrenti, già utilmente collocati nella graduatoria generale, appartenenti alle categorie sociali destinatarie degli alloggi.

Art. 21
(Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione)

- 1.** Gli alloggi disponibili sono assegnati in base alla graduatoria in vigore e tenendo comunque conto dell'effettiva composizione numerica del nucleo familiare richiedente al momento dell'assegnazione.
- 2.** Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione e cioè per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e l'assegnazione dell'alloggio.
- 3.** Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio di cui alla lettera b), nn. 1, 2 e 3, dell'Allegato A della L.R. n.36/2005 e succ. mod. come riportati alla Tabella B) Condizioni oggettive, ai punti 1, 2 e 3
- 4.** La perdita dei requisiti e il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dall'Ufficio Comunale competente, con lettera raccomandata; l'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio comunale competente all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o ancora, mutandone la posizione.
- 5.** In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo I criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.

Art. 22
(Scelta dell'alloggio e assegnazione)

- 1.** In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dall'Ufficio comunale competente per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata.
- 2.** L'aspirante assegnatario è tenuto ad esercitare il diritto di scelta dell'appartamento entro e non oltre dieci giorni dalla visita dell'alloggio proposto. Decorso inutilmente tale termine l'interessato decade dal diritto di scelta e si procederà all'assegnazione d'ufficio.
- 3.** L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria tenendo conto della dimensione del nucleo familiare, della superficie netta degli appartamenti e delle preferenze espresse dall'aspirante assegnatario anche in considerazione dell'incidenza delle spese condominiali e del termine di occupazione degli immobili.
Nell'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto si dovrà tener conto, oltre al criterio dell'adeguatezza, delle eventuali particolari esigenze di assistenza sanitaria e delle condizioni di salute degli interessati
- 4.** L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione. A tal fine l'Ufficio comunale competente invia all' E.R.A.P. Il provvedimento di assegnazione entro 10 giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla sottoscrizione del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia; in tal caso l'Ufficio comunale competente procede ai sensi del successivo articolo 24, comma 4°.
- 5.** Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene di norma senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5 per cento: a) famiglie monopersonali: mq 44; b) famiglie composte da due persone: mq 59; c) famiglie composte da tre persone: mq 68; d) famiglie composte da quattro persone: mq 77; e) famiglie composte da cinque persone: mq 94; f) famiglie composte da sei o più persone: mq 105.
- 6.** In situazioni particolari anche connesse alla conformazione dell'alloggio, con provvedimento motivato, l'Ufficio comunale competente può derogare ai limiti di cui al precedente comma. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio; il provvedimento di assegnazione specifica la durata del periodo provvisorio. In tal caso l'Ufficio comunale competente e l' E.R.A.P. propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo della assegnazione provvisoria.
- 7.** I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili.
- 8.** Il Comune procede alle assegnazioni degli alloggi tenendo conto delle superfici nette calpestabili dei

medesimi così come comunicate dall'Erap.

9. Gli alloggi con superficie utile calpestabile inferiore a mq. 30,00 possono essere utilizzati dal Comune, in deroga alle procedure previste dall'art. 20 quinquies della L.R. n. 36/2005 così come modificata con L.R. n. 49/2018 e previa approvazione di apposito regolamento comunale, per far fronte a situazione di emergenza abitativa

Art. 23
(Rinuncia per gravi motivi – Rinuncia non motivata)

1. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria, convocati per l'assegnazione possono rinunciare per iscritto all'alloggio proposto solo per gravi e documentati motivi da valutarsi, di volta in volta, con Provvedimento dirigenziale. In caso di rinuncia le cui motivazioni sono ritenute valide, il concorrente mantiene il diritto alla conservazione del posto in graduatoria. I gravi motivi si configurano in ogni caso per le seguenti fattispecie: a) gravi patologie sanitarie per le quali si configuri di fatto, una incompatibilità con l'utilizzo dell'abitazione assegnata; b) nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane e/o non autosufficienti qualora i servizi presenti nell'abitazione non consentano l'esercizio del diritto di mobilità.

2. In caso di contestazioni, dubbi interpretativi e contenziosi sarà richiesto il parere della Commissione.

3. La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione.

4. Nelle ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione, così come descritte nei precedenti commi, l'ufficio comunale competente garantisce il diritto al contraddittorio e, a tal fine, invita l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine, non inferiore a 10 giorni, dalla data di ricevimento della contestazione.

Art. 24
(Concertazione e partecipazione delle parti sociali)

Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 36/2005 e succ. mod., il Comune assicura adeguate forme di partecipazione e concertazione nel procedimento di formazione degli atti con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale delle categorie degli operatori pubblici e privati e delle parti sociali.

Art. 25
(Trattamento dati)

1. I dati personali e sensibili forniti dagli interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e succ. mod. Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse e strumentali esclusivamente alle attività relative ai bandi di E.R.P. Sovvenzionata, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nel Comune di Fano. Inoltre, i dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici coinvolti nell'attività dei predetti bandi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. L'eventuale rifiuto di conferire i predetti dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti comporta l'inevitabile possibilità da parte del Comune di erogare i servizi ed adempiere agli obblighi nei confronti degli interessati.

2. I diritti degli interessati sono quelli di cui all'art. 7 del Codice della Privacy D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e succ. mod.

Art. 26
(Norme di rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge Regionale vigente.

ALLEGATO – TABELLA A

a)	Condizioni soggettive	Punteggio
1.	Reddito - <i>Il punteggio viene graduato in relazione agli importi percepiti e al numero dei componenti del nucleo familiare richiedente - (Ai fini dell'attribuzione va considerata la somma dei redditi del nucleo così come rilevabile nell'attestazione ISEE valida per l'anno in corso)</i>	
1.1	Reddito inferiore o pari all'importo di due pensioni sociali INPS	3
1.2	Reddito inferiore o pari all'importo di due pensioni minime INPS	2,5
1.3	Reddito superiore all'importo di due pensioni minime INPS	2
1.4	Per i nuclei familiari composti da cinque o più persone si attribuisce un punteggio maggiorato dello 0,50 rispetto a quanto ottenuto ai punti 1.1, 1.2, 1.3 della presente tabella	0,5
1.5	Per i nuclei familiari composti da tre o quattro persone si attribuisce un punteggio maggiorato dello 0,25 rispetto a quanto ottenuto ai punti 1.1, 1.2, 1.3 della presente tabella	0,25
1.6	<i>Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsti dall'art. 11, comma 4, della legge n. 431/1998 si attribuisce un punteggio maggiorato dello 0,25 rispetto a quanto ottenuto ai punti 1.1, 1.2, 1.3 della presente tabella</i>	0,25
2.	Numero dei componenti del nucleo familiare	
2.1	Nucleo familiare di 3 persone	1
2.2	Nucleo familiare di 4 persone	1,5
2.3	Nucleo familiare di 5 o più persone	2
3.	<i>Presenza di persone anziane (con età superiore ai 65 anni) nel nucleo familiare richiedente ; (non cumulabile con il punto 8)</i>	
3.1	Almeno un componente anziano	1
3.2	Due o più componenti anziani	1,5
3.3	Due o più componenti anziani di cui uno con età superiore ai 75 anni	2
4.	<i>Presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalla competente autorità, nel nucleo familiare richiedente. Il punteggio viene graduato in relazione al numero dei disabili ed al grado di invalidità</i>	
4.1	Presenza di un componente con riconoscimento di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74% fino al 99% ovvero minorenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età	2
4.2	Presenza di un componente con riconoscimento di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%	2,5
4.3	Presenza di un componente con riconoscimento di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento ovvero minore con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero minore con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita	3
4.4	Presenza di due o più componenti con riconoscimento di invalidità di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3	Aumento di punti 1 del punteggio attribuito alle varie tipologie previste dal punto 4
5.	Presenza di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo familiare	
5.1	1 minore di età non superiore ai 14 anni	0,5
5.2	2 minori di età non superiore ai 14 anni	0,75
5.3	3 minori di età non superiore ai 14 anni	1
5.4	Oltre 3 minori di età non superiore ai 14 anni	1,25
6.	Nuclei familiari monoparentali con minori a carico	
6.1	Nuclei familiari monoparentali con 1 minore a carico	2
6.2	Nuclei familiari monoparentali con 2 minori a carico	2,5
6.3	Nuclei familiari monoparentali con 3 o più minori a carico	3
7.	Nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni	2
8.	<i>Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 anni, anche soli - (non cumulabile con il punto 3)</i>	
8.1	Nucleo familiare composto esclusivamente da una persona di età superiore a 65 anni	3
8.2	Nucleo familiare composto esclusivamente da due o più persone di età superiore a 65 anni o composto esclusivamente da una persona di età superiore a 75 anni	3,5
8.3	Nucleo familiare composto esclusivamente da due o più persone di età superiore a 75 anni	4
9.	Presenza in graduatoria	0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni
10.	Residenza nel Comune	0,25 punti per ogni anno superiore al decimo fino al ventesimo

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 3 ed 8

ALLEGATO – TABELLA B

b)	Descrizione delle condizioni oggettive	
1.	Abitazione in alloggio improprio da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando	2,5
2.	Abitazione in un alloggio antigienico da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando	1,5
3.	Abitazione in un alloggio inadeguato un anno alla data di pubblicazione del bando	1
3.bis	Abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche.	2
4.	Sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica	<i>punti 0.25 per ogni mese di avvenuto utilizzo di alloggio procurato fino ad un massimo di punti 3,00 (periodi superiori a 15 giorni si considerano mese intero)</i>
5.	Abitazione in un alloggio da rilasciare per uno dei seguenti motivi. <i>Il punteggio viene graduato in relazione alla data di esecuzione del provvedimento medesimo</i>	
5.1	A seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole, con data di rilascio <i>anteriore o entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda</i>	2,5
5.2	A seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole, con data di rilascio <i>anteriore o entro un anno dalla data di presentazione della domanda</i>	2,25
5.3	A seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole, <i>con data di rilascio anteriore o oltre un anno dalla data di presentazione della domanda</i>	2
5.4	A seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, <i>anteriore o entro un anno dalla data di presentazione della domanda</i>	2,25
5.5	A seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, <i>con data di rilascio in scadenza anteriore o oltre un anno dalla data di presentazione della domanda</i>	2
5.6	A seguito di ordinanza di sgombero	3
5.7	A seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e il richiedente sia la parte soccombente ai sensi dell'art.20 septies, comma 2 della L.R. n. 36/2005 e smi	2

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1,2,3 e 4.